

CIRCOLARE APRILE 2021

Prossime scadenze:

- **16 aprile 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **26 aprile 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre o nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 aprile 2021:** presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa all'anno d'imposta 2020;
- **30 aprile 2021:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al primo trimestre 2021.

Servizi Professionali Srl

L'Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile

Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole, contenute nel D.L. 1 aprile 2021, n. 44 , per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle vigenti disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge, e di alcune misure già previste dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione. Le attività della ristorazione potranno quindi proseguire solo con vendita d'asporto e a domicilio;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, con le limitazioni già vigenti. Tale spostamento è invece vietato in zona rossa. Resta confermato il "coprifuoco" dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.

Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

La prova delle cessioni intracomunitarie: ancora ammessa la dichiarazione del cessionario

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (rego2011031500282).

Con la Risposta n. 141 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la bontà della "dichiarazione del cessionario" quale prova dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti, l'Agenzia Entrate nella risposta richiama espressamente la risoluzione n. 19/E del 2013, che aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie "franco fabbrica" (EXW), dell'utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, devono essere "conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat".

Servizi Professionali Srl

Rinvio al 1° ottobre 2021 per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT

Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto il **differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021** del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri ("Tipi dati per i corrispettivi" - versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente **adeguamento dei registratori telematici**.

A seguito dell'ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall'allegato "Tipi Dati per i Corrispettivi - versione 6.0", e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.

La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, manifestate provenienti dalle associazioni di categoria, e dall'altro del fatto che l'art. 1, comma 10, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.

Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'AdE.

Mancata tracciabilità della retribuzione erogata e sanzioni per il datore di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 marzo 2021, prot. n. 473 - ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibile applicazione del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 913, legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di **documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili**, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000**.

Servizi Professionali Srl

Tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, ex Nota INL n. 4538/2018, sono altresì esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ora l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 473/2021 – ha affrontato nuovamente la tematica dell'obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e del correlato obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di **conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento**, precisando che in sede di verifica ispettiva, non è sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

L'INPS - con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1296 – ha fornito i primi chiarimenti riguardo il bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori, ex art. 2, comma 6, D.L. 13 marzo 2021, Disegno di n. 30.

Com'è noto, sussiste la possibilità, **fino al 30 giugno 2021**, per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

L'importo erogato, pari al **massimo ad € 100 settimanali**, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamento dei servizi resi dai centri estivi.

Il bonus in commento può essere riconosciuto unicamente alle **seguenti tipologie di lavoratori**:

- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) medici; b) infermieri (inclusi ostetrici); c) tecnici di laboratorio biomedico; d) tecnici di radiologia medica; e) operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Servizi Professionali Srl

Il bonus in commento, infine, può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Con successivi provvedimenti di prossima emanazione, l'INPS renderà note le modalità di presentazione delle suddette domande di fruizione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.